



# **Prestazioni economiche a favore dei Sordi**



**Patronato ENASC - Direzione Generale  
Via Angelo Bargoni, 78 - 00153 Roma  
Tel. 0658333803 - Fax 065817414**

# Prestazioni economiche a favore dei Sordi

Sono considerati sordi i minorati sensoriali dell'udito **affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva** (fino a 12 anni) tale da impedire il normale apprendimento del linguaggio parlato e solo per sordità non esclusivamente psichica o causata da guerra, lavoro o servizio.

L'impedimento del normale apprendimento del linguaggio parlato deve essere causato da ipoacusia di almeno 75 decibel di HTL di media tra le frequenze 500, 1.000, 2.000 Hz nell'orecchio migliore.

Il requisito per la concessione della pensione prevede una soglia uditiva di **ipoacusia di almeno 75 decibel**. Se la perdita uditiva risulta inferiore o non sia dimostrabile il periodo di avvento dell' ipoacusia, la valutazione sanitaria segue i criteri dell'invalidità civile.

## **Pensione non reversibile**

E' la prestazione che spetta ai sordi di età compresa tra i 18 e i 67 anni.

## **Requisiti sanitari**

Per il diritto alla prestazione è necessario che gli interessati siano stati riconosciuti affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva (12 anni) che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato.

## **Requisiti reddituali**

Il reddito da considerare è quello individuale ovvero posseduto dal solo richiedente anche se coniugato ed è riferito allo stesso anno se si tratta di prima liquidazione e all'anno precedente negli altri casi. In ogni caso i redditi da pensione vengono valutati nell'anno in corso.

Il limite di reddito è per il 2019 pari a € 16.814,34 .

I redditi da considerare e da escludere dal computo sono gli stessi previsti per le altre prestazioni di invalidità e cecità civile.

### **Compatibilità**

E' compatibile con tutte le pensioni dirette di invalidità e con tutte le prestazioni dirette concesse per invalidità di guerra, di lavoro o di servizio.

### **Misura**

L'importo è per il 2019 pari a € 285,66 ed è erogato per 13 mensilità annue.

Al pari delle altre prestazioni assistenziali per invalidità e cecità civile dal 1° gennaio 2001 è stato maggiorato di euro 10,33 alle condizioni previste dalla legge e al compimento del 60° anno di età è soggetto all'incremento fino a 604,92 per il 2011 semprechè sussistano i requisiti reddituali individuali e coniugali a tal fine previsti (vedi assegno sociale).

Al compimento del 67° anno di età in luogo della pensione non reversibile per sordità viene erogato l'assegno sociale sostitutivo.

### **Indennità di comunicazione**

E' la prestazione che spetta a qualsiasi età al solo titolo della minorazione indipendentemente dalle condizioni economiche .

### **Requisiti sanitari**

Per il diritto all'indennità è necessario che i richiedenti siano stati riconosciuti dalla competente commissione medica della Asl integrata dal medico Inps affetti da ipoacusia pari o superiore a 60 decibel htl nell'orecchio migliore (se di età fino a 12 anni) ovvero superiore a 75 decibel htl nell'orecchio migliore (dopo il 12° anno di età).

### **Compatibilità**

E' compatibile con il ricovero a totale carico dello Stato e con l'attività lavorativa.

E' cumulabile, in caso di pluriminorazioni, con le indennità di accompagnamento degli invalidi e ciechi civili.

## **Misura**

L'importo è per il 2019 di € 256,89 ed è erogato per 12 mensilità annue.

## **Assegno sociale sostitutivo**

L'assegno mensile di assistenza e la pensione di invalidità per gli invalidi civili, così come la pensione non reversibile per i sordi, sono sostituiti dall'assegno sociale al compimento del 67° anno del titolare.

Gli invalidi civili e i sordi che hanno compiuto i 65 anni di età entro il 31 dicembre 1995 (i nati entro il 1930) continuano a percepire, come sostitutiva della precedente prestazione, la pensione sociale.

## **Requisiti reddituali**

Ai fini dell'assegno sociale sostitutivo, gli invalidi civili parziali devono far riferimento al limite individuale previsto per la generalità dei richiedenti l'assegno sociale (importo annuo dell'assegno stesso).

Gli invalidi civili totali ed i sordi devono far riferimento allo stesso limite reddituale previsto per la concessione della originaria pensione di invalidità civile e della pensione non reversibile (per il 2019 € 16.814,34).

Si considerano gli stessi redditi previsti per il diritto alle prestazioni di invalidità civile e sordità (vedi assegno mensile di assistenza) ovvero solo quelli individuali valutabili agli effetti dell'Irpef, con esclusione della pensione di guerra e della rendita dell'Inail.

Si individuano i redditi riferiti all'anno in corso in sede di prima liquidazione, mentre si fa riferimento ai redditi dell'anno precedente negli altri casi. I redditi da pensione vanno sempre valutati nell'anno in corso. Tali requisiti permangono anche nel caso in cui, in sede di visita medica di verifica, non viene confermato il requisito sanitario che aveva dato luogo alla prestazione originaria

## **Misura**

Alle condizioni reddituali sopra descritte si ha diritto a percepire l'assegno sociale sostitutivo nella misura prevista quale importo base ovvero senza gli aumenti, le maggiorazioni e l'incremento che sono stati disposti nei confronti della generalità degli ultrasessantacinquenni aventi diritto all'assegno sociale.

Ai fini di tali miglioramenti, anche gli invalidi civili ed i sordi, sono vincolati necessariamente ai requisiti reddituali richiesti alla generalità degli ultra 67 anni , quindi devono fare riferimento anche ai redditi posseduti dall'eventuale coniuge (vedi assegno sociale).